



**CORPO DI POLIZIA LOCALE
UFFICIO FINANZIARIO**

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI RIMOZIONE - BLOCCO – TRASPORTO DI VEICOLI E CUSTODIA IN
DEPOSITERIA COMUNALE**

Sommario

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento nel territorio del Comune della Spezia del servizio di:
 - a) rimozione, deposito e custodia, in un sito in propria disponibilità, che assume la definizione e funzione di “Depositeria Comunale”, dei veicoli in sosta in violazione di norme regolanti la circolazione stradale nei casi previsti dagli artt. 159 e 215 del C.d.S., nonché rimozione, trasporto e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita, non oggetto di sequestro penale;
 - b) rimozione deposito e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo ai sensi del Titolo VI del vigente Codice della Strada, qualora non sia in essere contratto ex articolo 214 bis C.d.S. tra U.T.G. – Prefettura della Spezia – Agenzia del Demanio e custode acquirente.
 - c) prelievo, trasporto e custodia nei locali della Depositeria Comunale dei veicoli incidentati nei casi in cui i rispettivi conducenti / proprietari siano assenti o fisicamente impossibilitati a provvedere di persona o non intendano comunque provvedervi;
 - d) trasporto, messa in opera e rimozione di attrezzi a chiave per il blocco di veicoli;
 - e) rimozione, deposito e custodia di veicoli di ogni categoria sottoposti a sequestro penale;
 - f) servizio di soccorso stradale gratuito per tutti i veicoli del Comune della Spezia all'interno del territorio provinciale;
 - g) spostamento, rimozione e custodia, a titolo gratuito, dei veicoli di ogni categoria, in ragione di richiesta motivata del Comando di Polizia Locale, per esigenze particolari di ordine viabilistico, di tutela del decoro urbano o per motivi di sicurezza, ordine pubblico, polizia giudiziaria, protezione civile, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo;
 - h) prelievo gratuito di velocipedi, per il successivo deposito presso locali in disponibilità del Comune della Spezia, in sosta sul territorio comunale in violazione a norme regolamentari o del C.d.S., con cadenza indicativamente bimestrale e previa rimozione di ostacoli quali catene, lucchetti o oggetti simili, da parte dell'aggiudicatario ed alla presenza di personale del Corpo di Polizia Locale.
2. I veicoli interessati al servizio oggetto del presente capitolato sono quelli elencati nell'articolo 47 del C.d.S. A mero titolo orientativo, sulla base del dato statistico riferito agli interventi espletati nell'ultimo triennio 2021 - 2023 (dati consolidati), è previsto una media di circa 1444 interventi annui.



Sempre indicativamente, gli interventi di rimozione e atti conseguenti hanno luogo, tendenzialmente, nell'orario 7.00 – 22.00.

La stazione appaltante non garantisce all'impresa aggiudicataria in alcun modo, né in tal senso deve ritenersi obbligata, un numero minimo di operazioni con riferimento alle attività indicate alla lettera "a" del presente articolo.

In ordine a quanto previsto al punto "g" e ai relativi interventi a titolo gratuito previsti, l'ammontare massimo degli stessi, per ogni anno, non dovrà essere superiore a 350.

3. La ditta concessionaria dovrà assicurare comunque una idonea recettività giornaliera della depositaria tenendo conto che nelle giornate in cui il servizio è svolto più diffusamente per necessità obiettive può darsi luogo alla rimozione e custodia di circa 25 veicoli. L'eventuale insufficiente capienza dell'area non potrà essere addotta quale motivo per rifiutare o limitare il servizio richiesto.
4. Gli interventi, in attuazione del servizio, dovranno essere effettuati esclusivamente su richiesta della Centrale Operativa o comunque del personale del Corpo di Polizia Locale della Spezia. Almeno un agente del Corpo di P.L. presiederà agli interventi descritti al precedente comma 1 fatta salva, per i casi di cui agli artt. 159 e 215 CdS, la possibilità che gli aspetti sanzionatori siano curati da personale ausiliario avente la qualifica di cui ai commi 132 e 133 della L. n. 127/1997.
5. Il Corpo di P.L., in circostanze di servizio del tutto eccezionali, e per eventi di grande rilevanza e impatto viabilistico, per il servizio di cui all'art. 1 c.1 lett. a) del presente capitolato, si riserva la facoltà di avvalersi di altre ditte oltre a quella che risulterà aggiudicataria della presente concessione, purché in possesso dei requisiti previsti nel capitolato medesimo.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. L'estensione temporale del servizio oggetto della presente concessione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 354 del DPR 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" è pari ad anni **DUE** con decorrenza dalla data di *stipula del contratto*, rinnovabile dall'Amministrazione Comunale per ulteriori **ANNI DUE** alle medesime condizioni; tale facoltà sarà eventualmente esercitata comunicandola al concessionario mediante PEC almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria del contratto, salvo *recesso* da parte dell'operatore economico aggiudicatario, da comunicarsi a mezzo PEC, 120 giorni prima della scadenza del contratto.
È fatta salva l'opzione di proroga di cui all'articolo 120 commi 10 e 11 del D. Lgs. 36/2023.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di recesso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, dando preavviso di tre mesi.
2. Il Comando del Corpo di Polizia Locale, per motivi organizzativi, può comunque differire l'inizio del servizio per un massimo di 60 giorni, informandone preventivamente la ditta affidataria.
3. Per quanto agli attrezzi a chiave per il blocco dei veicoli la ditta aggiudicataria si impegna a dotarsene, in numero minimo di 5 esemplari debitamente omologati ai sensi dell'art. 355 del Regolamento al Codice della Strada, solo entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Comando di Polizia Locale ed a rendere concretamente operativo tale aspetto del servizio in pari termine.

3. IMPORTO DELL'APPALTO

Ai fini dell'articolo 14 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici", il valore stimato complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo, al netto di I.V.A. e al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari ad € **798.656,80**,



relativamente alle prestazioni di cui all'art. 1 c.1 lett. a), c) e d) come da importi tariffari indicati all'articolo 7 – rimozione/blocco/custodia, del presente capitolato. L'importo posto a base di gara oggetto di ribasso della Concessione biennale ammonta ad € **399.328,40, al netto di I.V.A. e al netto di oneri per la sicurezza quantificati in € 1885,25 I.V.A. esclusa**. La determinazione di tale importo avviene in ragione della media delle tariffe nazionali di soccorso stradale A.N.C.S.A. 2024, riferibile alla prima e seconda fascia diurne (m.c.p.c. fino a 1,5 tonnellate e m.c.p.c. compresa tra 1,5 tonnellate e 3,5 tonnellate) moltiplicata per il numero degli interventi indicati nell'articolo 1 comma 2 del presente capitolato, risultanti effettivamente attuati nell'ultimo triennio (dati consolidati di riferimento relativi al periodo compreso tra il 01.01.2021 e il 31.12.2023), **decurtati della quota rimozioni previste a titolo gratuito (art. 1 lett.g), stimata in circa 150 operazioni annue** (come da report degli anni precedenti). Il relativo importo che si determina, considerando quindi un **numero utile di rimozioni annue di circa 1294**, viene a sua volta moltiplicato per il numero di anni di durata dell'appalto di cui al precedente articolo 2.

L'esecuzione delle prestazioni di cui al punto e) dell'articolo 1 resta a carico del soggetto aggiudicatario che sarà retribuito dall'Autorità Giudiziaria che si avvarrà di tale prestazione.

Le tariffe indicate nel presente capitolato sono da intendersi esclusa I.V.A., che verrà determinata ai sensi di legge. Le tariffe stesse, durante la vigenza del rapporto contrattuale e a decorrere dal secondo anno sono aggiornate all'inizio di ogni anno in misura non superiore all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo previsto al 31 dicembre dell'anno precedente.
Nessun canone o contributo di concessione è dovuto dal concedente all'aggiudicatario.

4. AMBITO TERRITORIALE

1. Il presente capitolato ha come oggetto i servizi individuati nel dettaglio all'articolo 1, svolti nel territorio del Comune della Spezia, su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata, nei casi in cui tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Locale per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1.
2. Il trasporto dei veicoli direttamente su richiesta e per conto dei privati è soggetto alle tariffe determinate dal Concessionario, nel libero accordo delle parti.

5. OSSERVANZA NORMATIVA – RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

1. L'affidatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del presente Capitolato, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dal Capitolato.
2. L'aspetto operativo del servizio si svolge in applicazione della specifica normativa contenuta nel Codice della Strada e di ogni altra norma amministrativa o penale che riguardi il servizio e la sua applicazione.
3. L'impresa aggiudicataria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio, nonché nei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, articoli da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023.
4. L'impresa aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località



dove sono eseguite le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, i cui oneri si intendono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario da cui essi dipendono.

5. In particolare, l'impresa aggiudicataria dovrà osservare il Regolamento UE 679/2016 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza dei dati personali, osservando i principi di liceità e correttezza.
6. L'affidatario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina viaria e sarà direttamente responsabile di ogni violazione relativa.
7. L'impresa aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente Capitolato.
8. Il personale utilizzato dall'impresa aggiudicataria opera sotto l'esclusiva responsabilità della medesima. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico dell'impresa la quale si impegna ad osservare le norme antinfortunistiche, con particolare riguardo al D. Lvo 81/2008. Dovranno essere osservate le prescrizioni di legge di natura previdenziale, contributiva ed assicurativa, i cui oneri si intendono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario da cui essi dipendono
9. È a carico del concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione. Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori, sia a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati. Il concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari usati.
10. La ditta aggiudicataria deve:
 - a) Dotare ogni veicolo adibito al servizio di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose, di cui all'articolo 2043 del Codice Civile tale da coprire i rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività oggetto del presente Capitolato; ai sensi dell'art. 354 comma 1 lettera "g" del Regolamento di Esecuzione e dell'articolo 4 del D.M. n. 401/1998 il massimale non potrà essere inferiore ad Euro 1.549.370,69 per quanto concerne i veicoli da impiegare per i servizi di rimozione di veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 T. e di Euro 2.582.284,49 per i veicoli da impiegare per i servizi di rimozione di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T. Non sono ammissibili polizze con massimali inferiori.
 - b) Stipulare apposita polizza assicurativa contro il rischio di Responsabilità Civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia dei veicoli. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 e l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'assunzione del contratto. Non è ammissibile polizza con massimale inferiore.



11. L'amministrazione comunale non è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo. Pertanto la ditta aggiudicataria solleva il Comune della Spezia da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento dei danni, indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.
12. La responsabilità per danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o comunque riconducibili a cause da esso dipendenti, sarà ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicatrice, senza alcuna riserva o eccezione.

6. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO.

1. La ditta aggiudicataria del servizio dovrà impiegare per il servizio di rimozione veicoli di cui all'art. 12 del D.P.R. 495/1992 aventi caratteristiche tecniche individuate nell'appendice 4 titolo 1 del D.P.R. medesimo.
2. La ditta aggiudicataria dovrà essere dotata di autoveicoli adibiti alle rimozioni, conformi alla normativa vigente e con caratteristiche tecniche tali da consentire la rimozione dei veicoli in condizioni di sicurezza e nel più breve tempo possibile in numero sufficiente ad esaudire le richieste di intervento, sino ad un numero pari a 4 per eventuali interventi contemporanei.
Di tali autoveicoli adibiti a rimozioni:
 - almeno uno dovrà essere attrezzato per la rimozione ed il traino/trasporto di qualsiasi veicolo avente m.c.p.c. fino a 7,5 tonnellate;
 - almeno 1 dovrà essere munito di gru telescopica girevole con bilancino di sollevamento per almeno un asse, idoneo ad operare in strade di limitata ampiezza o ridotta manovrabilità;
 - almeno 1 veicolo appoggio (autocarro o veicolo per trasporti specifici) idoneo al trasporto di veicoli a due ruote, e attrezzi a chiave per blocco di veicoli, anche in relazione ai servizi di cui ai punti d) e h) dell'articolo 1 comma 1 del presente Capitolato.
 - Gli autoveicoli adibiti a rimozioni presentanti le caratteristiche sopra evidenziate dovranno essere in disponibilità della ditta che si aggiudica il servizio alla data di stipula del relativo contratto; la mancata esibizione dei documenti comprovanti la regolare disponibilità di detti mezzi comporta la revoca dell'aggiudicazione del servizio, a tal punto non provvedendosi alla stipula del contratto con tale ditta.
3. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere agli interventi con immediatezza all'atto della richiesta, raggiungendo le località interessate entro un tempo massimo comunque non superiore a trenta minuti dalla chiamata, con mezzo idoneo in ragione sia della tipologia dei veicoli da rimuovere, sia delle condizioni della strada e del traffico in atto, così come preventivamente indicato dalla pattuglia intervenuta / centrale operativa.
In caso di servizio programmato la ditta aggiudicataria dovrà provvedere secondo gli orari prefissati con apposita preventiva comunicazione del Comando di Polizia Locale.
4. Resta altresì escluso il trascinamento dei veicoli rimossi od il loro traino a ruote volventi. Le operazioni di aggancio e/o carico dei veicoli da rimuovere dovranno essere eseguite in un tempo massimo di 15 minuti dal momento dell'arrivo sul posto del veicolo adibito alla rimozione, per intervento su veicoli di m.c.p.c. fino a 3,5 tonnellate e di 30 minuti dall'arrivo sul posto per veicoli di m.c.p.c. superiore a 3,5 tonnellate.



5. Detti mezzi dovranno inoltre essere dotati di:
 - a. apparecchiatura ricetrasmittente o apparecchio di ricezione telefonica, collegata con la propria sede, atta a ricevere tempestivamente eventuali richieste telefoniche del Corpo di Polizia Locale;
 - b. attrezzatura e segnaletica mobile, anche luminosa, idonea in qualsiasi condizione di tempo e luogo, a delimitare, se del caso, un cantiere di lavoro a tutela dell'incolumità del personale operante e della pubblica circolazione, anche in applicazione della normativa di cui al Decreto Legislativo 81/2008;
 - c. dispositivi mobili e fissi idonei ad illuminare la zona di operazione in caso di interventi in ore serali o notturne.
 - d. Tabella su supporto cartaceo, collocata in modo ben visibile, riportante le tariffe relative alla tipologia dei servizi espletati
 - e. modulistica per gli atti da redigere secondo schemi forniti dal Comando di P.L.
6. Per la custodia dei veicoli, la ditta aggiudicataria dovrà altresì disporre di un luogo di deposito conforme alla normativa vigente in materia.
7. La depositaria (che ai sensi dell'art. 1 assume la funzione di "Depositaria Comunale") dovrà comunque:
 - a. Essere di proprietà o in locazione alla ditta aggiudicataria alla stipula del contratto;
 - b. Risultare localizzata nel territorio cittadino, o comunque in Comune direttamente confinante; in questo ultimo caso dovrà essere localizzata in un sito raggiungibile dal centro cittadino con servizi di linea di pubblico trasporto nella fascia oraria 7.00-20.00.
 - c. La restituzione del veicolo al cittadino deve essere garantita sino al termine del servizio, indicato dal successivo comma 9 del presente articolo; non costituisce obbligo per il concessionario garantire al cittadino il raggiungimento del sito della depositaria sia qualora, per qualsiasi ragione, non sia attivo il servizio di mezzi di pubblico trasporto di linea nella fascia oraria sopra indicata, sia nel restante arco temporale del servizio.
 - d. assicurare il ricovero dei veicoli rimossi ai sensi del precedente art. 1 comma 1 in ogni circostanza;
 - e. la depositaria dovrà essere idoneamente attrezzata per garantire la sicurezza dei veicoli depositati, ai sensi dell'art. 397 del DPR 495/92 e successive modificazioni.
 - f. All'interno della depositaria stessa dovrà essere esposta in maniera ben visibile una tabella riportante le tariffe relative alla tipologia dei servizi espletati.
8. Ogni eventuale variazione al sito della depositaria dovrà essere comunicata all'Amministrazione appaltante che verificherà il permanere dei requisiti richiesti nel presente articolo.
9. L'aggiudicatario deve provvedere alla effettuazione del servizio in ogni giorno della settimana, sia feriale che festivo, dalle ore 7,00 alle ore 02.00. L'orario indicato potrà subire variazioni in ragione di contestuali variazioni dell'orario di servizio del Corpo di P.L.
10. Dovrà essere comunque assicurata reperibilità ed eventualmente effettuato servizio su richiesta anche nel restante arco orario giornaliero.
11. La ditta aggiudicataria interverrà ordinariamente su richiesta della Centrale Operativa, o degli altri reparti del Corpo di Polizia Locale.
12. Ogni questione relativa all'appalto dovrà essere trattata con il Comando del Corpo di Polizia Locale cui compete emanare le direttive sul servizio.



13. Il personale utilizzato dall'Impresa aggiudicataria opera sotto l'esclusiva responsabilità della medesima. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico delle Imprese le quali si impegnano, altresì, ad osservare le norme antinfortunistiche, con particolare riguardo al D. Lvo 81/2008.
Il personale adibito al servizio è obbligato ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dalla Polizia Locale oppure da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, che saranno specificatamente e preventivamente indicati dalla Civica Amministrazione al momento dell'attivazione del servizio o con successiva comunicazione integrativa all'Impresa affidataria.
Il personale dipendente della ditta affidataria deve adottare un comportamento dignitoso e un abbigliamento consono e decoroso, in ragione del pubblico servizio svolto ed è tenuto ad eseguire tutte le operazioni richieste con sollecitudine e diligenza così da arrecare minimo intralcio alla circolazione. Il personale occupato dall'impresa affidataria del servizio dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente l'identificativo del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'obbligo si estende altresì al personale della ditta che opera a seguito di subappalto, ai sensi del successivo art. 13.
Il conducente del carro attrezzi dovrà essere munito di idonea patente di guida in corso di validità e dimostrarsi esperto nelle operazioni di rimozione dei veicoli.
L'impresa aggiudicataria è responsabile di eventuali assenze del personale preposto, del rifiuto ad effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta, nonché di ogni altra inosservanza delle norme del presente Capitolato.
I carri attrezzi dovranno essere condotti da conducente munito di patente idonea in corso di validità ed esperto nelle operazioni di rimozione dei veicoli.
La ditta aggiudicataria dovrà rendersi garante, per tutto il periodo relativo all'espletamento del servizio, della moralità professionale del personale dipendente.
Dovranno essere osservate le prescrizioni di legge di natura previdenziale, contributiva e assicurativa, i cui oneri si intendono ad esclusivo carico dei soggetti aggiudicatari da cui essi dipendono.
14. Tutte le attività manuali relative al servizio sono effettuate dal personale della ditta aggiudicataria. Effettuata la rimozione l'impresa aggiudicataria provvederà senza indugio al trasporto del veicolo nel luogo di destinazione.
15. Qualora la rimozione o lo spostamento mediante sistemi automatici si riveli impossibile, eccessivamente difficoltosa o pregiudizievole per l'integrità del veicolo o cose di terzi, gli addetti, su richiesta degli operatori di P.L., dovranno effettuare lo spostamento del veicolo mediante appositi sistemi meccanici azionati manualmente al fine di rendere possibile la rimozione stessa. In ogni caso l'intervento di rimozione richiesto dall'operatore di P.L. non può essere rifiutato dal Concessionario o dal suo dipendente, salvo giustificate ed eventualmente, su richiesta della P.L., documentate motivazioni.
16. Ogni conducente di carro attrezzi dovrà essere munito di sistemi idonei alla riscossione delle somme dovute per l'intervento espletato, sia per la ricezione di denaro contante (con rilascio di ricevuta di pagamento) sia per la ricezione di pagamenti elettronici, esclusivamente tramite il sistema POS;
17. Nel caso in cui un veicolo custodito presso la "Depositeria comunale" non venga ritirato entro quarantotto ore dalla rimozione, il depositario è tenuto a darne informativa immediata, a mezzo pec all'indirizzo pm.laspezia@legalmail.it, al fine di predisporre avviso scritto per successiva comunicazione all'intestatario del documento di circolazione.
18. Altresì la ditta concessionaria è tenuta alla custodia di veicoli provento di furto, appropriazione indebita o sottoposti a sequestro penale, fermo restando in tali casi, l'assoggettamento alle specifiche normative in materia, specificamente per quanto ai doveri di custodia.



19. La Ditta Concessionaria del servizio è tenuta, con cadenza mensile, a fornire al Comando del Corpo di P.L., tramite pec di cui al precedente punto 17, un riepilogo analitico, in formato di foglio di calcolo elettronico, contenente le seguenti indicazioni per intervento:

- a. Data, ora e quantificazione economica dell'intervento;
- b. Targa, tipologia e m.c.p.c. del veicolo;
- c. Tipologia dell'intervento (chiamata, rimozione, rimozione per incidente stradale);
- d. Durata e quantificazione economica per l'eventuale periodo di custodia

Il formato del foglio di calcolo sarà concordato con il competente ufficio del Comando di Polizia Locale.

7. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

RIMOZIONE

1. Il concessionario del servizio, in caso di rimozione per violazione di cui all'art. 159 C.d.S., relativa a veicoli incidentati, oggetto di furto o appropriazione indebita, dovrà applicare tariffe così come determinate in sede di gara per l'affidamento del servizio.

2. Gli importi tariffari a base di gara, al netto di I.V.A., così come previsti dal tariffario dell'Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (A.N.C.S.A.), sono:

A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1.5 t:

- | | |
|---|-----------------|
| a. diritto fisso di chiamata | € 51,06 |
| b. indennità chilometrica forfettaria 20 Km
(dalla depositaria al luogo di intervento e ritorno) | € 65,60 |
| c. Intervento di rimozione completo | € 135,00 |

B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico compresa tra 1,5 t. e 3,5 t.

- | | |
|---|-----------------|
| a. diritto fisso di chiamata | € 75,46 |
| b. indennità chilometrica forfettaria 20 Km
(dalla depositaria al luogo di intervento e ritorno) | € 78,80 |
| c. Intervento di rimozione completo | € 173,60 |

C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico compresa tra 3,5 t. e 7,5 t.

- | | |
|---|-----------------|
| a. diritto fisso di chiamata | € 105,07 |
| b. indennità chilometrica forfettaria 20 Km
(dalla depositaria al luogo di intervento e ritorno) | € 82,00 |
| c. Intervento di rimozione completo | € 243,00 |

3. Le tariffe di cui al precedente punto 2 saranno incrementate del 30% in caso di operazioni svolte in orario notturno (22.00 - 06.00) o in giornata festiva (tutto l'arco temporale).

4. Le tariffe di cui al precedente punto 2 saranno incrementate del 20% in caso di operazioni svolte per rimessa in assetto di marcia di veicolo fuori strada o rovesciato.

Le somme risultanti saranno arrotondate all'Euro superiore, se le due cifre decimali sono superiori a 50 centesimi o all'Euro inferiore in caso contrario.



5. A miglior precisazione di quanto previsto all'art. 2 lett. c) del D.M. 401/98 “*se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite*”. Nel caso non sia iniziata una qualsivoglia operazione manuale di predisposizione al carico sul veicolo da rimuovere o comunque il carico del veicolo medesimo non abbia ancora avuto effettivo inizio, è unicamente dovuto il diritto di chiamata e la indennità chilometrica. Detto importo deve essere corrisposto dal cittadino anche qualora il carro attrezzi non sia fisicamente già in loco, ma è stato richiesto e attivato l'intervento da parte di personale di P.L.

BLOCCO

1. Per il blocco e lo sblocco di veicoli si prendono a riferimento le seguenti tariffe:

a. diritto di chiamata	€ 51,06
b. operazioni connesse al blocco	€ 10,00
c. operazioni connesse allo sblocco	€ 10,00
d. indennità chilometrica forfettaria di blocco	€ 32,80
e. indennità chilometrica forfettaria di sblocco	€ 32,80
2. Le tariffe di cui al punto precedente saranno incrementate del 30% in caso di operazioni svolte in orario notturno (22.00 - 06.00) o in giornata festiva (tutto l'arco temporale).
3. Nel caso non sia iniziata una qualsivoglia operazione manuale di blocco è unicamente dovuto il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica;

CUSTODIA

1. Per il deposito e la custodia presso la depositaria, di veicoli rimossi a qualsiasi titolo il proprietario del veicolo corrisponderà per ogni giorno o sua frazione, decorrente da quello successivo alla rimozione, importo tariffario avendo a riferimento le seguenti tariffe così come previste dal tariffario dell'Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (A.N.C.S.A.):

tipo di veicolo	Tariffa giornaliera
Motoveicoli e Ciclomotori	8,70
Veicoli di m.c.p.c. fino a 1,5 T.	11,90
Veicoli di m.c.p.c. da 1,5 T. a 3,5 T.	16,40
Veicoli di m.c.p.c. da 3,5 T. a 7,5 T.	16,40

2. **Non è dovuta alcuna spesa per il deposito e la custodia nel caso in cui il ritiro del veicolo avvenga entro lo stesso giorno solare della rimozione e deposito.**

FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI:

1. Le tariffe di prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativi, **non sono oggetto di gara** in quanto già individuate da Decreto Prefettizio n° 12759 del 21/03/2023.



Di seguito si riporta la tabella relativa alle cifre in vigore per l'anno in corso:

Recupero con carro attrezzi

Tipo veicolo	TARIFFA €
Ciclomotori	33,03
Motoveicoli	38,53
Autoveicoli fino a 3,5 T.	52,29
Autocarri superiori a 3,5 T.	66,06

Custodia (tariffa giornaliera)

Tipo veicolo	Primi 90 giorni €	Periodo successivo €
Motoveicoli e Ciclomotori	2,44	1,54
Autoveicoli fino a 3,5 T.	3,24	2,03
Autocarri superiori a 3,5 T.	4,06	2,60

Qualora la custodia avvenga in luogo chiuso o coperto, le tariffe di cui sopra sono soggette ad una maggiorazione del 25%.

Per l'intervento in orario notturno (dalle ore 20.00 alle ore 7.00) o giornata festiva, alle tariffe anzidette si applica l'aumento del 30%.

8. MODALITA' DI RICONSEGNA DEL VEICOLO:

1. La riconsegna materiale del veicolo rimosso, che dovrà essere assicurata negli orari e con le modalità previste nel precedente art. 6 comma 7, lett. c) verrà effettuata a cura del custode al proprietario del veicolo o a terzi in possesso di regolare delega, previo pagamento delle spese, se dovute, con le seguenti modalità:
 - a) in caso di veicolo rimosso ex art. 159 e 215 del C.d.S. il veicolo sarà riconsegnato direttamente all'avente diritto dal concessionario del servizio che dovrà immediatamente inoltrare al Corpo di Polizia Locale, a mezzo PEC all'indirizzo *pm.laspezia@legalmail.it*, verbale di riconsegna in conformità dell'art. 397 del D.P.R. 495/92.
 - b) In caso di veicolo incidentato rimosso, provento di furto, appropriazione indebita o sottoposto a sequestro penale, il veicolo sarà riconsegnato dal custode all'avente diritto previa esibizione, da parte di quest'ultimo, dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Locale della Spezia.

9. MANCATO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO

1. Nel caso in cui il veicolo rimosso ai sensi dell'articolo 159 C.d.S., non venga ritirato dall'avente diritto entro 48 ore dall'avvenuta rimozione, il concessionario, a mezzo raccomandata/pec, dovrà sollecitare il ritiro all'intestatario della carta di circolazione. Di tale operazione sarà reso edotto il Comando di P.L., ai sensi del comma 17 dell'articolo 6.
2. In caso di mancato ritiro del veicolo da parte del proprietario o dell'avente diritto, si osservano le procedure stabilite dall'articolo 215 del Codice della Strada, nonché quanto previsto dal D.P.R. 189/2001 e s. m. e i.
3. In ogni caso, qualora il debitore non paghi le prestazioni dovute, rendendosi così inadempiente, l'impresa concessionaria potrà ritenere il mezzo finché non sarà soddisfatta del suo credito e potrà anche venderlo secondo le norme stabilite per la vendita del pegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 2756 c.c. (cd. Diritto di ritenzione).



10. IMPEGNO TARIFFARIO E RECUPERO SPESE

1. I prezzi di aggiudicazione, costituiscono la tariffa del servizio, impegnativa per la ditta affidataria per tutta la durata della concessione.
2. Nei casi riferiti a interventi citati all'art.1 del presente capitolato per i quali risultasse l'impossibilità del recupero delle spese dai privati proprietari dei veicoli **la ditta non potrà avanzare alcuna pretesa economica, anche anticipatoria, nei confronti del Comune appaltante.**

11. CONTROLLI SUL SERVIZIO

1. Il Comune della Spezia e per esso il Comando del Corpo di P.L. possono effettuare verifiche e controlli, in qualunque momento, in ogni luogo (compreso la strada, i depositi e le sedi dell'aggiudicatario) e senza preavviso, sull'osservanza, da parte dell'aggiudicatario e del personale di cui si avvale per l'espletamento del servizio, di ogni prescrizione contenuta nel presente Capitolato. La Civica Amministrazione si riserva altresì la facoltà di effettuare, a proprie spese, indagini conoscitive allo scopo di verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio nonché al fine di verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.
2. Il Corpo di Polizia Locale, periodicamente, ed almeno annualmente, espleta controlli in merito agli impegni tariffari assunti dalla ditta aggiudicataria.

12. SUBAPPALTO – ART. 188 D.Lgs. 36/2023.

1. Il subappalto è normato dall'articolo 119 del Codice degli appalti D. Lgs. 36/2023. Qualora la ditta intenda avvalersi di tale facoltà, gli obblighi del concessionario verranno trasferiti anche alle eventuali ditte subappaltatrici.

13. RISOLUZIONE DI DIRITTO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio oggetto del presente appalto si risolve di diritto con immediato effetto in caso di:
 - a) rifiuto di assumere il servizio nei termini comunicati dal Corpo di Polizia Locale;
 - b) la perdita del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività oggetto del servizio o qualora cessi l'attività anche in caso di concordato preventivo o fallimento;
 - c) violazione di quanto previsto all'art.13 del presente capitolato;
 - d) sopravvenuta carenza dei requisiti e delle caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 del D.P.R. 495/1992 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
 - e) mancata osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti riguardo al contenuto del servizio oggetto del presente capitolato.
 - f) frode tentata o consumata a danno dell'Amministrazione Comunale o degli utenti della strada.
2. La risoluzione del contratto avrà luogo altresì qualora la Ditta aggiudicataria del servizio non osservi gli obblighi di cui al presente capitolato, ed in particolare incorra in:
 - a. un numero annuo superiore a 5 inadempienze alle prescrizioni indicate nel precedente articolo 6, senza giustificato motivo, di cui alla seguente tabella:



INOTTEMPERANZE	NOTE
Mancata prestazione della richiesta di rimozione	Si considera mancata prestazione sia la mancata risposta telefonica, sia il ritardo di intervento superiore ad un'ora. In caso di mancata prestazione potrà essere richiesto dal Comando di P.L., intervento di altra società per l'effettuazione del servizio di rimozione, con addebito alla ditta contraente delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione
Ritardo di arrivo sul luogo di intervento superiore a 30 minuti	Il tempo di arrivo sul posto dal momento della chiamata è di 30 minuti
Ritardo nell'esecuzione della rimozione superiore a 15 minuti	Il tempo previsto per la rimozione del veicolo dal momento dell'arrivo sul posto, è pari a 15 minuti per veicolo con m.c.p.c. fino a 3.5 t e 30 minuti per veicoli con m.c.p.c. superiore a 3.5 t
Utilizzo di veicoli inefficienti o non conformi alle caratteristiche prescritte	Le caratteristiche tecniche dei mezzi ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del presente capitolato, nonché conformità ed efficienza dei veicoli ai sensi delle norme vigenti.
Altre inosservanze del presente capitolato o irregolarità nello svolgimento del servizio, non rientranti nei casi precedenti	A titolo esemplificativo, trascinamento del veicolo rimosso, danni causati ai veicoli rimossi, mancata reportistica mensile, mancato rispetto degli orari di apertura della depositaria, applicazione di tariffe non corrispondenti al capitolato, salvo che il fatto non costituisca reato ecc...

- b. un numero di **due inadempienze gravi**, nel corso dell'intera durata biennale del contratto (n° 4 inadempienze in caso di proroga per ulteriore biennio), consistenti nella conduzione di carro attrezzi effettuata da personale in stato di **alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti** o in **stato di ebbrezza conseguenza dell'uso di bevande alcoliche**, debitamente accertate e contestate dal personale di Polizia Locale o da altro organo di polizia, sul luogo della rimozione.
3. Per ciascuna inadempienza sopra descritta ed accertata dal personale di P.L., il Comando provvederà a notificare a mezzo raccomandata AR/PEC, avviso formale di accertato inadempimento, motivandolo ed assegnando un termine alla ditta concessionaria per relativa dimostrazione di sussistenza di giustificato motivo, in relazione all'inadempienza accertata.
4. La risoluzione avverrà di diritto con dichiarazione del competente organo comunale, notificata alla ditta aggiudicataria del servizio con raccomandata AR/PEC, con eventuale incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità per la Civica Amministrazione di agire legalmente per il risarcimento dei danni patiti, compresa l'esecuzione in danno.

14. RISCHI E INTERFERENZE

Lo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato, comporta possibili interferenze tra personale dell'impresa appaltatrice e personale dell'Amministrazione Comunale nonché tra personale dell'impresa appaltatrice e terze persone, quali cittadini che si trovano nei luoghi pubblici; è stato pertanto redatto, a cura del R.S.P.P. del Comune della Spezia, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).



15. REVISIONE DEL CONTRATTO

L'equilibrio economico e finanziario relativo allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto di concessione è desumibile dal valore assunto dal seguente Indicatore di Equilibrio, desunto dal Piano Economico e Finanziario allegato al contratto, in base al seguente rapporto:

REDDITO OPERATIVO LORDO/RICAVI PROPRI

L'impresa è tenuta a perseguire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione adottando ed aggiornando alle migliori prassi e metodologie – anche innovative – le misure organizzative che, garantendo le finalità e l'adempimento degli obblighi di servizio, favoriscano l'ottimizzazione delle risorse (umane, materiali e finanziarie) disponibili.

Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario, così come il determinarsi di uno qualsiasi degli eventi di seguito elencati, qualora determini una variazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, con uno scostamento in aumento o diminuzione superiore al 10%, comporterà la revisione della Concessione:

- a. introduzione/modifica di norme legislative o regolamentari, sopravvenute rispetto alla data di presentazione dell'offerta, che comportino maggiori oneri per la realizzazione dei servizi oggetto della concessione e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari, nuove condizioni e/o oneri di gestione per gli stessi, diversi da quelli che pertengono all'organizzazione propria dell'Impresa (ad esempio: norme giuslavoristiche e fiscali);
- b. assunzione di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali che impongano di apportare varianti alla gestione rispetto a quanto previsto e concordato, purché le variazioni così imposte non siano rese necessarie da inadempimenti imputabili al Concessionario;
- c. eventi di forza maggiore; si intende per evento di forza maggiore una condizione oggettivamente imprevedibile che non solo impedisca la regolare esecuzione del contratto alle condizioni stabilite, ma che renda inoltre inefficace qualsiasi misura del concessionario diretta ad eliminarlo, posto che l'evento non deve comunque essere dipeso da azioni od omissioni riconducibili al concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, calamità naturali, guerra, pandemia.

Qualora si verifichi uno degli eventi sopra descritti, si procederà alla revisione del PEF mediante rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte o gli eventi determinatisi risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere riequilibrata in favore del Comune concedente.

La parte che intenda attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto, a mezzo P.E.C., all'altra parte, con l'esatta indicazione delle ragioni e dei presupposti che abbiano comportato una alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario del PEF; tale comunicazione dovrà essere supportata da idonea documentazione comprovante la denunciata alterazione dell'Indicatore di Equilibrio. Ai fini della rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario e della valutazione dell'impatto delle misure di riequilibrio si utilizzerà il Piano Economico Finanziario. Il procedimento di riequilibrio dovrà essere attuato secondo quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai medesimi fini, le parti potranno adottare, anche in parziale/totale concorso fra loro, i seguenti criteri:



- a. eventuali variazioni di natura qualitativa e/o quantitativa dei servizi posti a carico del Concessionario;
- b. rideterminazione delle tariffe;
- c. possibile prolungamento del periodo di concessione.

Resta ferma la facoltà delle Parti di convenire ogni altro criterio volto a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario. La rideterminazione dell'Equilibrio Economico Finanziario deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario come da capitolato d'onori e matrice dei rischi allegata e facente parte integrante del contratto. Gli eventuali costi di modifica e/o predisposizione del PEF derivanti dalla procedura di riequilibrio saranno a carico del Concessionario, ma dovranno essere imputati al PEF di riequilibrio.

16. SPESE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO. CONTROVERSIE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla procedura di espletamento dell'appalto e al conseguente rapporto contrattuale sono a carico della ditta aggiudicataria del servizio.
2. Per qualunque controversia dovesse sorgere fra il Comune e la ditta aggiudicataria in ordine al servizio oggetto del presente capitolato sarà competente in via esclusiva il Foro della Spezia.

17. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si intendono applicabili le leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione.

18. GARANZIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa fin d'ora che la ditta aggiudicataria è considerata a tutti gli effetti di legge **Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali** rilasciati dalla Civica Amministrazione e che la sottoscrizione del contratto di concessione comporta l'accettazione di tale nomina. La ditta aggiudicataria dichiara pertanto di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti a permettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Con separato atto la ditta aggiudicataria verrà nominata Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016

L'aggiudicatario, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tratterà i dati personali degli interessati, ivi comprese categorie particolari di dati di cui all'art. 9 e dati giudiziari, ex art. 10 del Regolamento UE 679/2016, conformemente ai principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica/istituzionale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Per accettazione integrale del Capitolato



_____, li _____

Il legale rappresentante: _____

IL COMANDANTE DI P.L.
(DR. BERTONERI)